

PROTOCOLLO D'INTESA

**TRA LA REGIONE ABRUZZO, LE FORZE DELL'ORDINE E
LE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE**

Legge Regionale 24 marzo 2015, n.7

Tra

La Regione Abruzzo con sede legale in via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA, nella persona di


I rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine indicati nell'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121

e

Le Aziende di trasporto pubblico regionale e locale

PREMESSO CHE:

- la Regione Abruzzo intende perseguire obiettivi di miglioramento qualitativo del servizio di trasporto pubblico locale attuando azioni che favoriscano sia l'uso del mezzo pubblico sia la tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo;
- l'art. 2 della Legge Regionale 24 marzo 2015, n.7 recante "Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale" stabilisce che la Regione Abruzzo può stipulare specifiche intese con i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine e delle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione e contratto di servizio, volte a disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali delle Forze dell'Ordine di cui all'articolo 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza);



tutto ciò premesso

la Regione Abruzzo, i Corpi delle Forze dell'Ordine, le Aziende di trasporto pubblico regionale, di seguito le Parti stipulano il presente Protocollo d'Intesa:



Articolo 1

(Recepimento delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Le Parti stipulano il presente Protocollo d'Intesa al fine di incrementare la sicurezza personale e patrimoniale, sia dei viaggiatori sia del personale di bordo, sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale;
2. a tal fine è consentita la circolazione a titolo gratuito agli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), per gli identificati Corpi firmatari del presente Protocollo, sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Articolo 3

(Condizioni per il riconoscimento della libera circolazione alle Forze dell'Ordine)

1. gli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 per usufruire della circolazione gratuita devono di propria iniziativa, presentarsi al personale di bordo esibendo - qualora non indossino l'uniforme - il tesserino personale di riconoscimento o il distintivo di appartenenza al Corpo, al momento della salita su un mezzo o un convoglio di trasporto pubblico, indicando la tratta percorsa e l'ubicazione a bordo del mezzo;
2. agli stessi è fatto obbligo di mostrare il tesserino di riconoscimento anche al personale dell'Azienda che nel corso dell'attività di controllo ne faccia richiesta;
3. agli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 che non osservano le modalità di accesso ai mezzi di trasporto di cui al presente articolo, saranno applicate le sanzioni previste per legge a carico dei passeggeri sprovvisti di valido titolo di viaggio;
4. gli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 che viaggiano sui servizi dotati di Sistemi di bigliettazione elettronica, dovranno esibire il proprio tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Corpo di appartenenza, al personale preposto per l'apertura del varco e richiedere, a propria cura e spese, all'Azienda di trasporto il rilascio di apposita tessera elettronica;

- 
5. la libera circolazione degli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 si svolge nell'osservanza del Codice della Strada e delle procedure attuative aziendali;
 6. nei casi in cui la capacità di carico del mezzo di trasporto sia esaurita, gli utenti paganti hanno la priorità al viaggio.

Articolo 4

(Impegni delle Parti)


1. gli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121, a richiesta, devono fornire la loro qualificata assistenza per permettere che il viaggio si svolga in condizioni di sicurezza e devono assicurare assistenza al personale di bordo in caso di necessità di accertamento di identità o per interventi di ripristino dell'ordine pubblico;
2. l'Azienda si impegna ad ammettere detti agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine, in servizio di pubblica sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, alle condizioni previste al precedente articolo 3;
3. la Regione Abruzzo si impegna a monitorare il raggiungimento degli obiettivi di maggior sicurezza oggetto del presente Protocollo d'Intesa da effettuare tenendo conto dei risultati della ricognizione sull'utilizzo dei mezzi di trasporto che sarà effettuata dagli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121, sulla base di una griglia per la raccolta di dati di domanda della mobilità relativi a questa iniziativa (es. numero di persone, tratte percorse, tipologie di mezzi utilizzati);
4. le Parti si impegnano a concordare specifiche modalità di comunicazione per la massima diffusione dell'iniziativa tesa ad aumentare anche la percezione da parte dei cittadini della sicurezza del viaggio.

Articolo 4

(Monitoraggio)

1. Le Parti si riuniscono annualmente in un tavolo di monitoraggio per verificare il rispetto degli impegni ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente Protocollo d'Intesa;
2. a tal fine l'Azienda si impegna a trasmettere trimestralmente alla Regione un report relativamente al numero dei viaggiatori trasportati e degli interventi di sicurezza effettuati.





Articolo 5
(Periodo di validità)

1. il periodo di validità del Presente Protocollo è rimesso alle Parti che si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento previa formale comunicazione e adeguata motivazione.

Luogo e data

Le Parti

Il Rappresentante

LA REGIONE ABRUZZO

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – C.N.A.
CHIETI

COMANDO LEGIONE CC ABRUZZO CHIETI

COMANDO REGIONALE GDF L'AQUILA

COMANDO SCUOLA ISPETT. E SOVR. GDF L'AQUILA

COMANDO REGIONALE FORESTALE L'AQUILA

PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA PESCARA

QUESTURA L'AQUILA

QUESTURA CHIETI

QUESTURA PESCARA

QUESTURA TERAMO

AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
